

**DOMANDA PER LA DICHIARAZIONE CHE  
NON SUSSISTONO MOTIVI OSTATIVI AL RILASCIO DEL TITOLO ABILITATIVO PER  
L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' PROFESSIONALE  
(TITOLO PROFESSIONALE CONSEGUITO IN PAESE EXTRA-COMUNITARIO)  
domanda presentata dall'estero per conseguire il visto d'ingresso  
(artt.39/49 d.p.r. 394/1999)**

**Al Ministero della Giustizia  
Dipartimento per gli Affari di Giustizia  
Direzione Generale della Giustizia Civile – Ufficio II  
Reparto internazionale-riconoscimento titoli**

**Via Arenula 70/71 - 00186 Roma**

Il/la sottoscritto/a (1) \_\_\_\_\_  
nato/a il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_  
cittadino/a \_\_\_\_\_, residente in (2) \_\_\_\_\_  
Via – Piazza \_\_\_\_\_  
recapito telefonico \_\_\_\_\_  
indirizzo mail \_\_\_\_\_  
in possesso del titolo professionale di \_\_\_\_\_ (indicare in lingua originale)  
\_\_\_\_\_ rilasciato da \_\_\_\_\_  
in data \_\_\_\_\_;  
in possesso del titolo accademico (indicare in lingua originale) \_\_\_\_\_  
conseguito in data \_\_\_\_\_ a compimento di un corso di studi di \_\_\_\_\_ anni,  
presso l'Istituto / Università \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_  
iscritto nell'albo professionale di (3) \_\_\_\_\_ dal  
\_\_\_\_\_ con il titolo (indicare in lingua originale)  
\_\_\_\_\_

**Domanda**

ai sensi e per gli effetti dell'art. 39 del d.p.r. 394/99, la dichiarazione che non sussistono motivi  
ostativi al rilascio del titolo abilitativo  
per l'esercizio della professione di \_\_\_\_\_  
e al riconoscimento del proprio titolo professionale di \_\_\_\_\_  
ai fini dell'iscrizione all'albo/esercizio della professione di \_\_\_\_\_  
sezione \_\_\_\_\_ settore \_\_\_\_\_ (3) in Italia.

Data

Firma

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, La informiamo che i Suoi dati personali formano oggetto, nel rispetto delle idonee misure di sicurezza e protezione, di trattamenti manuali e/o elettronici da parte di questa Amministrazione.

## ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA

1. La domanda va presentata in lingua italiana, anche tramite procuratore.
2. Indicare indirizzo (residenza e domicilio, se diverso), recapito telefonico, eventuale mail.
3. Se tale iscrizione è obbligatoria nello Stato di appartenenza ai fini dell'accesso/esercizio della professione, come specificato al successivo punto d-e).  
E' necessario produrre una dichiarazione che certifichi il possesso - da parte dell'interessato - di tutti i requisiti per l'accesso alla professione in tale Paese; tale certificazione potrà essere rilasciata dall'autorità nazionale competente in materia di riconoscimento dei titoli professionali, oppure dall'ordine professionale di riferimento. In alternativa, è possibile produrre una dichiarazione di valore rilasciata dalla autorità diplomatica o consolare italiana nel Paese di appartenenza.
4. Tale indicazione è richiesta ai sensi del d.p.r. 5 giugno 2001 n. 328 pubblicato sulla G.U. n. 190 del 17 agosto 2001 per gli albi professionali ripartiti in sezioni ed eventuali settori.
5. Se, al termine del procedimento, si vuole chiedere la restituzione della documentazione allegata, è necessario inviare anche una fotocopia semplice di tutta la documentazione della quale si chiederà la restituzione.
6. **Non allegare alla domanda le presenti istruzioni.**

## AVVOCATI

per i richiedenti in possesso di laurea italiana che abbiano proseguito il percorso accademico e professionale in altro Paese comunitario o non comunitario la documentazione da presentare è la seguente:

- laurea ed esami sostenuti in Italia
- esami sostenuti, nel Paese nel quale hanno conseguito il titolo professionale, per ottenere la omologazione della laurea italiana
- provvedimento del Ministero competente che concede tale omologazione

Eventuali ulteriori requisiti richiesti dalla normativa vigente nel Paese di origine

- certificato rilasciato dall'autorità competente da cui risulti che il richiedente è abilitato all'esercizio della professione di avvocato ai sensi della normativa vigente nel Paese di origine, con relativo certificato di iscrizione all'ordine professionale se tale iscrizione costituisce un requisito obbligatorio per l'accesso alla professione.

## I DOCUMENTI NECESSARI AI FINI DEL RICONOSCIMENTO

Il richiedente dovrà presentare la domanda congiuntamente ai seguenti documenti:

- a) permesso di soggiorno (non richiesto per i cittadini comunitari);
- b) certificato di cittadinanza o copia autentica del passaporto (una copia del passaporto è comunque necessaria come documento di identità);
- c) documentazione relativa al titolo di studio specifico per l'attività professionale richiesta e percorso formativo (durata del corso accademico seguito, elenco degli esami sostenuti, con indicazione specifica di luogo e data in cui tali esami sono stati effettivamente sostenuti oppure con indicazione specifica di eventuali esami accreditati in quanto sostenuti in diverso Istituto e/o Paese). L'elenco degli esami è necessario per determinare l'eventuale esistenza di differenze sostanziali rispetto alla formazione richiesta a livello nazionale.

**Per la professione di ingegnere** si dovrà produrre copia e traduzione semplice dei programmi degli esami universitari sostenuti nel paese di origine per permettere il confronto del percorso formativo seguito con quello richiesto in Italia e poter dare eventuale applicazione a misure compensative, ai sensi dell'art. 14, comma 1 della direttiva 2005/36/CE. In linea orientativa, le materie si distinguono in base al settore per il quale si chiede il riconoscimento, secondo il seguente criterio, sia per la sezione A che per la sezione B dell'albo professionale:

#### **Settore civile – ambientale**

1. Fisica tecnica
2. Architettura tecnica e composizione architettonica
3. Urbanistica e pianificazione territoriale
4. Topografia
5. Scienza delle costruzioni
6. Tecnica delle costruzioni – Ingegneria sismica e norme tecniche sulle costruzioni
7. Geotecnica e tecnica delle fondazioni
8. Costruzioni di ponti
9. Costruzione di strade, ferrovie, aeroporti
10. Idrologia e Costruzioni idrauliche
11. Impianti tecnici nell'edilizia e territorio

#### **Settore industriale**

1. Fisica tecnica
2. Tecnologia dei materiali
3. Tecnologia meccanica
4. Costruzioni di macchine
5. Impianti energetici
6. Impianti chimici
7. Elettrotecnica e Impianti elettrici
8. Impianti termoidraulici
9. Impianti industriali
10. Gestione dei progetti

#### **Settore dell'informazione**

1. Ingegneria del software
2. Elettronica applicata
3. Sistemi e impianti per telecomunicazioni
4. Ingegneria delle radiofrequenze
5. Economia e organizzazione aziendale
6. Tecnologia per il controllo e l'automazione
7. Tecnologia elettronica

- d) dichiarazione di valore “in loco”, rilasciata dalla competente rappresentanza diplomatico consolare italiana nel Paese in cui è stato rilasciato il titolo di cui si chiede il riconoscimento, che attesti:
- i. natura giuridica e livello dell'istituzione che ha rilasciato il titolo;
  - ii. contenuto (indirizzo formativo);
  - iii. completezza e regolarità del percorso di studi complessivo seguito dal richiedente nel Paese di origine, con specifica del numero complessivo di anni di studio previsti dall'ordinamento locale per il suo conseguimento;

- iv. il valore del titolo ai fini dell'accesso in loco all'attività professionale corrispondente a quella per la quale si chiede il riconoscimento in Italia; la dichiarazione deve inoltre attestare se la professione interessata è regolamentata o meno, quali sono gli eventuali soggetti od autorità statali aventi competenza sulla professione in tale Paese, e se il richiedente è in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla legislazione locale per l'esercizio della professione.
- e) nel caso in cui la **professione sia regolamentata nel Paese d'origine** (se è quindi obbligatorio – secondo disposizioni legislative, regolamentari o amministrative del Paese stesso – possedere determinati requisiti per poter accedere alla professione o per poterla esercitare), certificato rilasciato dall'ente competente in data non anteriore a tre mesi da cui risulti che il richiedente è abilitato all'esercizio della professione nel Paese di origine, con relativo certificato di iscrizione all'ordine professionale se tale iscrizione costituisce un requisito fondamentale per l'accesso e/o esercizio alla professione; detto certificato deve contenere anche la dichiarazione che il richiedente non è stato sottoposto in passato, né lo è attualmente, a procedimento disciplinare.

Ai sensi dell'art. 3 co. 1 lett. a) della Direttiva 2005/36/CE, per «professione regolamentata» si intende: attività, o insieme di attività professionali, l'accesso alle quali e il cui esercizio, o una delle cui modalità di esercizio, sono subordinati direttamente o indirettamente, in forza di norme legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di determinate qualifiche professionali; in particolare costituisce una modalità di esercizio l'impiego di un titolo professionale riservato da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative a chi possiede una specifica qualifica professionale.

- f) **nel caso in cui invece la professione non sia regolamentata nel Paese di origine** (se quindi l'ordinamento interno del Paese di origine non richieda alcun requisito particolare per accedere alla professione o per poterla esercitare, né per utilizzare il titolo professionale), il richiedente potrà dimostrare il possesso di una **formazione regolamentata** (con attestazione dell'autorità competente) o il possesso di almeno **un anno** di esperienza professionale (svolto negli ultimi dieci anni), *con certificazione rilasciata dall'ente presso il quale è stata prestata la propria opera professionale, specificando il periodo e il contenuto delle prestazioni effettuate*. Nel caso in cui si tratti di esercizio della libera professione, l'attività dovrà essere dimostrata con adeguata certificazione fiscale.
- g) certificato penale o estratto del casellario giudiziale (o documento di analoga rilevanza giuridica previsto dall'ordinamento locale) rilasciato dall'autorità competente nel Paese in cui è stato acquisito il titolo professionale in data non anteriore a tre mesi; non è necessario presentare il certificato penale per chi abbia conseguito la cittadinanza italiana; in questo caso, dovrà essere presentato un certificato (storico-anagrafico) che attesti la residenza in Italia a partire dal momento in cui è stata conseguita la cittadinanza stessa.
- h) attestato/i relativi ad eventuale esperienza professionale effettuata, con descrizione il più possibile dettagliata delle attività svolte, rilasciati dall'ente presso cui è stata svolta. Nel caso in cui si tratti di esercizio della libera professione, l'attività dovrà essere dimostrata con adeguata certificazione fiscale.
- i) eventuali ulteriori informazioni atte a ridurre eventuali misure compensative.
- j) tre marche da bollo da euro 16,00:
- la prima marca da 16 euro va apposta sulla domanda di riconoscimento;
  - le altre due (che devono essere spillate sul foglio della domanda per non andare perse), verranno apposte sulla copia conforme del decreto finale.

## **FORMALITÀ RELATIVE ALLA DOCUMENTAZIONE**

I titoli di studio e professionali di cui si chiede il riconoscimento, nonché la certificazione di cui al punto (h), possono essere presentati in originale o in copia autentica di originale che risulti già legalizzato a cura della competente Rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese in cui è stato formato il documento, salvi i casi di esonero previsti da accordi e convenzioni internazionali. Per i Paesi aderenti alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, l'originale (di cui si presenta la copia autentica) dovrà risultare provvisto del timbro "Apostille" a cura della competente Autorità locale. L'apposizione di tale timbro esclude naturalmente la necessità di effettuare la legalizzazione di cui sopra. Le copie dei documenti possono essere autenticate da una competente Autorità italiana, oppure dalla competente Rappresentanza diplomatica o consolare italiana all'estero. Tutti i documenti devono essere accompagnati dalla relativa traduzione. La traduzione deve essere ufficiale, e può essere effettuata in Italia presso la competente Autorità giudiziaria (o, viceversa, dall'Autorità consolare italiana nel Paese in cui è stato formato il documento).